

IN BREVE n. 31 - 2022
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

Grazie Governo, ancora una volta noi pensionati di una certa età che ha onestamente lavorato tutta una vita, pagando tasse su tasse, ci vediamo discriminati come cittadini di serie B, rei di aver una pensione che supera i 2.692,00 euro lordi al mese per fior di contributi versati.

Anche noi scontiamo gli aumenti del costo della vita di luce e gas... Ancora una volta grazie...

ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE, ONLINE IL VADEMECUM

DOCFA da Fisco Oggi

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricati/terreni/aggiornamento-catasto-fabbricati-docfa/istruzioni-operative-docfa-professionisti>

La Guida si pone l'obiettivo di supportare e agevolare l'attività dei tecnici professionisti e di uniformare le modalità di compilazione dei documenti in tutto il territorio nazionale.

Disponibile, sul sito dell'Agenzia delle entrate, il *Vademecum Docfa*, redatto a cura della Direzione centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare, come riferimento unico a livello nazionale, con l'esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il *Vademecum* è una guida operativa per la corretta predisposizione degli atti di aggiornamento del Catasto fabbricati con procedura Docfa (accatastamenti e variazioni di unità immobiliari) e raccoglie le principali disposizioni normative e di prassi in materia.

I contenuti del *Vademecum* sono organizzati in quattro capitoli:

1. Aspetti generali, definizioni e principi
2. La dichiarazione con la procedura Docfa
3. Elaborati grafici
4. I modelli 1N E 2N.

Questa prima versione, che valorizza consolidate esperienze già maturate in ambito locale e il continuo confronto con le categorie professionali interessate, sarà oggetto sia di aggiornamenti, per adeguarne i contenuti alle norme, alle disposizioni di prassi e agli sviluppi software che di volta in volta dovessero intervenire, sia di integrazioni, per approfondire ulteriori temi e casistiche che saranno ritenute di particolare interesse.

[Vademecum DOCFA \(versione 1.0\) - pdf](#)

Istruzioni operative

[Istruzioni Operative 2 luglio 2019 - pdf](#) - Modifiche apportate alla procedura Docfa - Versione 4.00.5

[Istruzioni Operative 8 giugno 2017 - pdf](#) - Modifiche apportate alla procedura Docfa - Versione 4.00.4

[Istruzioni Operative 1° febbraio 2016 - pdf](#) - Modifiche apportate alla procedura Docfa - Versione 4.00.3

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese LUGLIO 2022

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 10 agosto riferito al mese di luglio 2022

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100											
	Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
2021	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
%	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
2022	107,7	108,8	109,9	109,7	110,6	111,9	112,3					
%	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	7,8					

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - Luglio 2022

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **112,3**. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2021, vanno rivalutate del **5,182910**.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: luglio 2022 - data di pubblicazione: 10 agosto 2022 - prossima diffusione: 16 settembre 2022

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	112,3
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+ 0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 7,8
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 9,8

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

ONAOSI - BANDI

BANDO AI FIGLI DEI CONTRIBUENTI ANCHE IN CASO DI DECESSO DEL GENITORE

Scadenza: 5 ottobre

La Fondazione integra nuovi servizi "ai figli dei contribuenti anche in caso di decesso del genitore non sanitario".

Il **Consiglio di Amministrazione** ha deliberato un bando per l'anno scolastico 2022/2023 rivolto ai **figli di regolari contribuenti ONAOSI orfani del genitore non sanitario**. L'età anagrafica dei richiedenti è **fino al diciottesimo** anno di età.

La domanda con la documentazione allegata dovrà pervenire entro il **05/10/2022**, via email a servizio.sociale@onaosi.it.

L'ufficio di Servizio Sociale della Fondazione in Perugia tel **0755869266/267/268** resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

[Scarica la modulistica](#) ← CIRL + clic

BANDI 2022 RIVOLTI AI CONTRIBUENTI IN REGOLA E LORO FAMIGLIE

Scadenza: 5 ottobre

Interventi economici per i contribuenti in regola e loro famiglie.

La **Fondazione ONAOSI**, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ha promosso anche per l'anno 2022 interventi economici volti al **sostegno economico** dei sanitari regolari contribuenti in condizioni di vulnerabilità e ai figli disabili di regolari contribuenti all'atto del decesso stanziando la somma complessiva di **€ 800.000,00**.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'approvazione di specifici Bandi che, con relativa modulistica, sono consultabili nella sezione bandi e modulistica per contribuenti. La domanda con la documentazione allegata **dovrà pervenire entro il 05/10/2022**, via email a servizio.sociale@onaosi.it.

L'ufficio di **Servizio Sociale** della Fondazione in Perugia tel. **0755869266/267/268** resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

[Scarica la modulistica](#)  **CIRL + clic**

IL BONUS BEBÈ ENPAM CRESCE ANCORA da Enpam Previdenza N. 17 del 22 luglio 2022 a cura della Redazione

In un Paese in cui la neo-natalità è diventata un problema, con il nuovo record minimo certificato dall'Istat sotto le 400mila nascite, l'Enpam ha aumentato i sussidi bambino per le madri e guarda ai padri.

L'ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri ha pubblicato il [bando 2022](#) per i "bonus bebè" rivolti alle proprie iscritte diventate mamme. Come annunciato nei giorni scorsi, rispetto allo scorso anno l'importo dei sussidi bambino è aumentato da 1.500 a 2mila euro. La somma raddoppia, per diventare di 4mila euro, per le dottoresse che versano la Quota B.

Il sussidio bambino, inoltre, viene dato per ogni figlio. Ad esempio, con l'arrivo di tre gemelli si ha diritto ad un assegno triplo.

SIA FAMIGLIA CHE LAVORO

La misura è pensata per sostenere le iscritte all'Enpam nelle spese necessarie ad accogliere i nuovi arrivati e supportarle nel proseguimento dell'attività lavorativa o di studio universitario.

Il sostegno economico è infatti valido per coprire le spese di nido e baby-sitting nel primo anno di vita del bambino o quelle dell'ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione e affidamento.

VERSO L'ESTENSIONE AI PADRI

"Abbiamo iniziato anche l'iter per estendere i sussidi bambino ai padri – annuncia il presidente dell'Enpam Alberto Oliveti -. Tutti i nostri iscritti devono poter beneficiare di un aiuto che li metta nelle migliori condizioni di accogliere dei figli. Del resto il tema della neo-natalità è fortemente legato alla previdenza, che verrà messa in crisi se non si investe su un'inversione di tendenza rispetto al calo delle nascite di cui soffre il Paese. Per questo speriamo che i ministeri vigilanti approvino la misura che il nostro consiglio di amministrazione ha già deliberato e che trasmetteremo presto per le fasi successive".

L'eventuale sussidio ai papà potrà essere previsto in un successivo bando, se arriverà l'ok ministeriale.

CUMULABILITÀ

Il sussidio bambino Enpam si aggiunge all'[indennità di maternità](#). È anche compatibile con sussidi analoghi (come ad esempio il bonus asilo nido che lo Stato eroga tramite l'Inps), a meno che non ci siano paletti da parte degli altri enti erogatori.


STUDENTESSE MAMME

Il bando 2022 per la genitorialità è aperto anche alle studentesse del V o VI anno del corso di laurea in Medicina o Odontoiatria che hanno scelto di [isciversi all'Enpam](#). Anche per loro, il bonus bebè di 2mila euro si potrà sommare al sussidio di maternità previsto dall'ente.

DOMANDE FINO AL 4 OTTOBRE

I sussidi bambino sono riservati ai nati nell'anno 2021 o 2022 (entro la data di scadenza del bando). Sono previsti limiti di reddito familiare. Le domande potranno essere fatte dall'area riservata del sito dell'Enpam fino a mezzogiorno del prossimo 4 ottobre. Le dottoresse diventate mamme nel 2022 che non faranno in tempo quest'anno, potranno fare domanda l'anno prossimo all'uscita del nuovo bando.

Il bando 2022 ha una dotazione complessiva di 4,5 milioni di euro.



[Bando sussidi genitorialità](#)

L'Enpam garantisce una serie di tutele alle dottoresse che stanno per diventare mamme (nascita di un figlio, adozione o affidamento preadottivo di un minore). In vigore Bando-sussidi-tutela-genitorialità-2022 Non in vigore Bando sussidi tutela genitorialità 2021 Bando sussidi tutela genitorialità...



[Sussidi bambino](#)

Nei primi dodici mesi di vita del bambino o di ingresso del minore in famiglia (in caso di adozione o affidamento), è possibile usufruire di un sussidio aggiuntivo rispetto all'indennità di maternità. Il sussidio è pensato come sostegno alle spese...



[Maternità](#)

L'Enpam assicura un'indennità economica che copre i due mesi precedenti il parto e i tre mesi successivi. L'indennità è pagata a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività professionale. Per le studentesse in Medicina e Odontoiatria iscritte all'Enpam è previsto un sussidio assistenziale....

BONUS ECM PER IL TRIENNIO FORMATIVO 2020-2022 da Newsletter OMCeOMI n.37.2022

Newsletter OMCeOMI n.37.2022

Pubblicata la deliberazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua ([Delibera bonus crediti ECM](#) di cui all'art. 5 bis [D.L. 19 maggio 2020 n. 34](#), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) che, riconoscendo l'attività e l'impegno che i professionisti hanno assicurato durante il periodo dell'emergenza da COVID-19, concede la riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo individuale per il triennio 2020-2022.

CoGeAPS ha applicato automaticamente il bonus nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti all'attività di formazione continua in medicina. Tale bonus, per il cui ottenimento quindi i sanitari non devono effettuare alcuna procedura per proprio conto, è visualizzabile all'interno dell'area riservata di ciascun professionista nel portale CoGeAPS .

Ricordiamo inoltre i bonus già presenti come il Dossier formativo di Gruppo che la FNOMCeO propone per ogni triennio. La costruzione del suindicato dossier ha consentito ad ogni medico e odontoiatra di acquisire immediatamente un bonus di 30 crediti formativi assegnati nel triennio 2020-2022; i professionisti che entro il 31 dicembre 2022 lo svilupperanno in coerenza (per almeno il 70% relativamente alle tre aree) conseguiranno gli ulteriori 20 crediti del bonus complessivo previsto (50), che saranno assegnati nel triennio successivo a quello in cui si è stato costruito il dossier (2023-2025).

ALLEGATI A PARTE - Comunicazione FNOMCeO n.153/2022 (documento 157)

POSSO DETRARRE I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PAGATI? da Enpam Previdenza - Lettera al Giornale

Devo compilare il modello D e mi chiedevo se potessi detrarre dal reddito da dichiarare i contributi previdenziali che ho pagato l'anno scorso.

Gentile Dottore,

quando si compila il Modello D bisogna inserire il reddito professionale dello scorso anno togliendo solo le spese sostenute per produrlo. La somma da dichiarare all'Enpam non può essere diminuita dei contributi previdenziali pagati.

L'Enpam tuttavia ne tiene conto e calcola la Quota B solo sulla parte di reddito che non è coperta dai contributi già richiesti all'iscritto.

Invece i contributi previdenziali vanno dedotti quando si tratta di dichiarare i redditi al fisco.

CHIEDERE LA CONTRIBUZIONE RIDOTTA PER UN PERIODO LIMITATO da Enpam Previdenza - Lettera al Giornale

Da gennaio a fine novembre 2021 ho lavorato in continuità assistenziale versando i contributi al Fondo della Medicina Convenzionata e Accreditata. Per tutto il 2021 ho svolto anche la libera professione. Come faccio a chiedere la contribuzione ridotta escludendo dicembre?

Gentile Dottoressa,

chi per almeno 6 mesi continuativi ha un rapporto di lavoro con contribuzione a un'altra gestione previdenziale (oppure frequenta il corso di formazione in medicina generale o la specializzazione) può chiedere all'Enpam di pagare la contribuzione ridotta.

Lei quindi rientra tra chi ne ha diritto.

Nel suo caso, poiché si tratta di un periodo con un inizio e una fine, per chiedere la contribuzione ridotta dovrà compilare due volte il modulo "Contribuzione ridotta" che trova nell'area riservata nella sezione "Domande e dichiarazioni online".

Nel primo modulo indicherà la data di inizio del rapporto (gennaio 2021), mentre nel compilarlo la seconda volta indicherà la data in cui perde il diritto all'aliquota ridotta (da dicembre 2021).

MODELLO D, COSA FARE SE IL REDDITO È BASSO da Enpam Previdenza - Lettera al Giornale

Lo scorso anno ho percepito come dipendente più di 25mila euro, ma come partita Iva nemmeno 3mila euro. Cosa devo fare?

Gentile Dottore,

nel modello D vanno dichiarati solo i redditi che derivano dall'attività libero professionale, mentre quelli da lavoro dipendente non devono essere dichiarati.

Dato che il suo reddito libero professionale non supera il [limite coperto dalla Quota A](#), non è tenuto a presentare il Modello D all'Enpam. Fare la dichiarazione, anche se non c'è nulla da pagare, è comunque sempre consigliabile.

Se per esempio scopro di essermi sbagliato, e in realtà ho avuto un reddito superiore al limite coperto dalla Quota A, un conto è chiedere una rettifica a un modello già presentato e un altro è presentarlo ex novo, con il rischio di subire una sanzione per omessa dichiarazione.

FRANCOBOLLI ITALIA 2022 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport" dedicato agli European Aquatics Championships – Roma**

Data di emissione: 11 agosto 2022

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato alla Passione di Sordevolo**

Data di emissione: 6 agosto 2022

I RISULTATI DELL'ULTIMO OSSERVATORIO CURATO DAL CENTRO STUDI E RICERCHE ITINERARI PREVIDENZIALI a cura di Michaela Camilleri

<https://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/ilpunto/economia-societa/come-si-distribuisce-il-carico-irpef-tra-lavoratori-dipendenti-autonomi-e-pensionati.html#:~:text=Il%2045%2C42%25%20dei%20pensionati,dell'intera%20IRPEF%20della%20categoria.>

Nel 2019 i pensionati sono circa 16 milioni, di cui oltre 8 milioni con prestazioni integrate o totalmente a carico della fiscalità e dunque non soggette a imposizione IRPEF. I pensionati che presentano la dichiarazione dei redditi sono 13,5 milioni e quelli che pagano almeno un euro di IRPEF sono 10,535 milioni; per gli effetti della "no tax area", pari a 8.000 euro, i pensionati con redditi fino a 7.500 euro (2.659.368) pagano un'imposta media di soli 45 euro l'anno.

Nel 2019 la categoria ha versato 46,87 miliardi di euro di IRPEF, pari al 28,4% del totale. Il 45,42% dei pensionati (contro il 43,68 della media relativa a tutte le persone fisiche) paga il 7,29% dell'IRPEF, mentre il 37,18% paga il 79,61% dell'intera IRPEF della categoria. La cifra più significativa è che il 54,58% dei cittadini pensionati dichiara ben il 92,71% di tutta l'IRPEF ed è anche autosufficiente in termini di spesa sanitaria con un'imposta media minima di 1.800 euro.

LETTERA COGEAPS È UN ATTO DI BUONA VOLONTÀ. GLI ORDINI SI ADOPERERANNO PER INFORMARE GLI ISCRITTI da Sanità Informazione a

cura di Danilo Mazzacane Segretario Gruppo Oculisti Ambulatoriali Liberi

Il **Cogeaps** a breve invierà delle lettere ai vari Ordini con le posizioni dei professionisti che ancora non hanno completato il **fabbisogno minimo di crediti per il triennio**. Danilo Renato Mazzacane, Segretario di Goal (Gruppo Oculisti Ambulatoriali Liberi), considera questo provvedimento un «atto di buona volontà» da parte del Consorzio. «A loro volta gli ordini, essendo organi sussidiari dello Stato, si adopereranno per informare i propri iscritti, anche quelli un po' più distratti e ritardatari, per mettersi in regola – spiega Mazzacane –. Pertanto, io penso che al 31 dicembre del 2022 la maggior parte dei medici, spero tutti, sarà in condizione di soddisfare le richieste dei crediti formativi. Oltretutto, l'Ordine dei medici ha delle questioni non meno importanti da portare avanti e quindi sicuramente si adopererà in questo senso».

Il presidente di Goal conclude con un'osservazione: «L'aggiornamento professionale deve essere anche utilizzato in maniera positiva per fornire un segnale ai pazienti e tranquillizzarli. Coloro che sono in cura dai medici devono sapere che i medici sono aggiornati. Questo è il messaggio

importante che deve giungere loro per ricostruire un rapporto fiduciario medico-paziente che vada ad arginare il fenomeno dell'infodemia e delle false informazioni che vengono spesso diffuse nel web».

DA AFFARI ITALIANI

https://www.affaritaliani.it/rubriche/pillole_europa/norme-per-sanitari-pensioni-equilibrio-lavoro-famiglia-incendi-810423.html

Ci sono normative europee per tutelare le pensioni, visto che soprattutto noi sanitari mi pare che siamo troppo vessati in Italia e mio figlio lavora in Olanda ora, ma prima ha lavorato in Italia?
Ludovico Butteri

Risposta: ci sono normative europee che tutelano le pensioni, ad esempio se un sanitario, come suo figlio, ha lavorato in due o tre Stati diversi dell'Unione europea, riceverà due o tre pensioni di vecchiaia distinte. C'è un apposito **Coordinamento UE dei regimi di sicurezza sociale** e a questo link trova tutti i dettagli (link <https://ec.europa.eu/social/>). Ogni Stato in cui si è stati assicurati per almeno un anno è tenuto a pagare una pensione di vecchiaia una volta raggiunta l'età pensionabile nazionale. La pensione viene calcolata in base alla carriera assicurativa maturata in ciascuno Stato dell'Unione europea: l'importo che si riceve da ogni Stato è proporzionale alla durata della copertura avuta in tale Paese. Le pensioni vengono versate indipendentemente da dove si decida di vivere in Europa. **L'Unione europea prevede regole comuni per tutelare i diritti previdenziali dei cittadini** che si spostano all'interno dei vari Stati. Abbiamo chiesto a degli esperti della **FEDERSPEV**, il **prof. Michele Poerio, Presidente** e il **prof. Marco Perelli Ercolini, vicepresidente di FEDERSPEV (Federazione Nazionale Pensionati Sanitari e vedove)** che ci ha risposto con i dati emersi anche dopo il congresso nazionale FEDERSPEV: "Rispetto ad altri Stati europei, in Italia pare che lavorare o aver lavorato non sia un merito, ma quasi una colpa. I doveri (pagare le tasse, i contributi etc.) sono imperativi, ma i diritti sembrano invece essere una semplice aspirazione. Le scrivo questo perché il 57% degli Italiani (34,1 milioni) paga appena l'8,3% dell'intera Irpef, che resta dunque per il 91,7% a carico del restante 43% con una imposizione fiscale tra le più gravose del mondo con una politica fiscale di lasciar stare i molti che non pagano. Per tanti anni i pensionati sono stati taglieggiati con una forbice che tagliava le pensioni oltre certi importi (pensioni peraltro non regalate, ma conseguenti a forti versamenti contributivi a valore corrente durante la vita lavorativa) così che molti trattamenti di pensione cogli anni hanno avuto un appiattimento dei loro importi: la pensioni di annata sono diventate pensioni dannate avendo perso il loro originario potere di acquisto. Le voci sul nuovo provvedimento appena varato dal Consiglio dei Ministri evidenziano misure per tamponare gli aumenti energetici che colpiscono tutti, dico tutti con un anticipo al 1° ottobre del conguaglio della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 riconosciuto a tutti a prescindere dall'importo della pensione del titolare (l'inflazione definitiva nel 2021 è risultata pari a + 1,9% anziché dello 1,7% provvisoriamente applicato dall'Inps); un riconoscimento di un aumento del 2% della pensione a titolo di acconto della perequazione dovuta per l'anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023 secondo scaglioni di pensione. Nulla per le pensioni oltre un certo limite oppure benefici per scaglioni di reddito fermo restando le prestazioni per gli importi sino 5 volte il trattamento minimo Inps, cioè il 2% fino a 4 volte il minimo Inps e precisamente sino a 2.062 euro; 1,8% per gli importi tra 4 e 5 volte il minimo ossia da 2.062 e 2.577 euro, fermo restando l'acconto pieno del 2% sulla quota di pensione sino a 2.022 euro; l'1,55 per gli importi superiori a 5 volte il minimo fino a 2.732 euro fermo restando l'acconto pieno per il 1° scaglione del 2% e quello del 90% per il 2° scaglione. Dunque nessun aumento per gli importi di pensione/i oltre i 2.732 euro. Non ci sarebbero dunque modifiche agli indici di perequazione che restano quelli noti: 100% del tasso di inflazione per le pensioni sino a quattro volte il minimo Inps; 90% tra quattro e cinque volte il Tm e del 75% per quelle superiori a cinque volte il minimo con però un tetto! Manovra questa, ahimè, che fa intravedere tagli sulla prossima perequazione 2023. Certo bisogna aspettare la Gazzetta Ufficiale però una cosa appare certa: dai 2, 38 miliardi nella

bozza iniziale del decreto, si è passati ad uno stanziamento di appena 1,5 miliardi. Lo Stato prosegue ad infierire sempre sui pensionati che durante tutta la vita hanno versato fior di contributi a valore corrente, hanno pagato fior di tasse e si sono spremuti sino all'ultimo a lavorare sperando in un futuro post-lavorativo dignitoso. Bella riconoscenza al cittadino coscienzioso e soprattutto ai medici sanitari e alle loro vedove, che rimangono con quasi nulla, tartassate come sono pure le loro pensioni di reversibilità, vedove di medici che hanno dato la loro vita per tutti noi”.

DA Aran Segnalazioni IN NEWSLETTER N.15 DEL 10.8.2022

Attività negoziale

Sottoscritta l'ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021

L'Aran e i sindacati hanno sottoscritto l'[ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto delle Funzioni locali per il triennio 2019-2021](#).

Orientamenti applicativi

Comparto Funzioni Locali

CFL163

Qual è il trattamento economico spettante ad un lavoratore a cui siano state assegnate le mansioni superiori, qualora si assenti per ferie o malattia?

In relazione al quesito in oggetto si evidenzia che la disciplina contrattuale prevista dall'art. 8, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, nel disciplinare l'istituto delle “mansioni superiori” rinvia, per quanto non espressamente regolato, alle disposizioni di cui al D. Lgs 165/2001.

Relativamente alla questione posta, pertanto, non può che farsi riferimento ai contenuti di cui all'art. 52, comma 4, del richiamato D. Lgs 165 del 2001 secondo il quale, quando ricorrono i presupposti per l'assegnazione del pubblico dipendente a mansioni superiori “*per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore*”.

Si ritiene, pertanto che, nel caso di fruizione di giornate di ferie, nonché nei casi di assenza imputabile a malattia, infortunio o permesso per motivi personali, il trattamento retributivo differenziale connesso all'espletamento di mansioni superiori non debba essere corrisposto in quanto, nelle predette giornate, la prestazione lavorativa non viene effettuata.

Diversamente, si ritiene che il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori debba essere erogato in occasione delle festività e delle giornate di riposo settimanale in quanto tali giornate non interrompono la necessaria continuità nell'esercizio delle mansioni superiori.

AFL53a

I cinque anni di esperienza professionale possono essere maturati anche cumulando servizi prestati in profili professionali diversi della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa (quindi, ad esempio, alcuni anni in profilo della dirigenza professionale ed alcuni anni in profilo della dirigenza amministrativa)? O possono essere considerati servizi maturati in diversi profili della dirigenza in generale (quindi, ad esempio, alcuni anni in profili della Dirigenza PTA ed alcuni anni in profilo della Dirigenza Sanitaria)? O diversamente riteniamo che tutta l'esperienza quinquennale debba essere maturata nel profilo professionale di inquadramento alla data di partecipazione alla procedura selettiva?

La dirigenza PTA delle aziende e degli enti del SSN - a cui soltanto, come previsto all'art. 63 del CCNL in oggetto, si applica l'art. 70 comma 1 lett. a) in esame - è una qualifica dirigenziale a

livello unico suddivisa per ruoli (professionale, tecnico, amministrativo). Ne consegue che l'esperienza professionale quinquennale richiesta dovrà essere quella maturata nel ruolo indicato nell'avviso di selezione interno.

Per il personale a tempo determinato (anche septies e octies), il requisito del superamento del periodo di prova di sei mesi (o, in mancanza di previsione dello stesso, l'esperienza di sei mesi) è da prevedersi anche per l'affidamento di incarichi di direzione di struttura complessa, in aggiunta al requisito dell'esperienza quinquennale? O possiamo ritenere che, essendo prevista da CCNL per la struttura complessa un'esperienza quinquennale, sia da omettere il requisito dell'esperienza di 6 mesi, in quanto da intendersi già incluso nel quinquennio? Qualora fosse da prevedere anche l'ulteriore esperienza semestrale (art. 70, comma 5 ultimo periodo), quest'ultima dovrebbe essere stata maturata presso l'Azienda che emette l'avviso per il conferimento dell'incarico dirigenziale o potrebbe essere stata maturata anche in altra Azienda del SSN?

Qualora l'incarico di direzione di struttura complessa sia da conferirsi ad un dirigente a tempo determinato, questi, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 70, oltre ad aver maturato il requisito quinquennale, deve aver prestato servizio, per almeno sei mesi (così come già chiarito dall'orientamento interpretativo AFL36), presso l'Azienda che emette l'avviso di selezione. Si tenga però presente che all'avviso di selezione interno non dovrebbero partecipare i dirigenti PTA a tempo determinato assunti ai sensi dell'art. 15 septies del D.Lgs 502/1992 dal momento che ad essi, all'atto dell'assunzione, viene conferito un apposito incarico *ad hoc*. A tal proposito, si segnala che l'art. 63, comma 5, del CCNL dell'8.6.2000 I biennio economico Area III, tuttora vigente poiché richiamato negli artt. 73 comma 6, e 96 del CCNL Area Funzioni Locali 2016/2018, dispone espressamente che “*i casi previsti dall'art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 come modificato dal CCNL 5 agosto 1997 in cui le aziende – per la presente area negoziale – possono ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, sono integrati da quelli indicati dall'art. 15 septies, commi 1 e 2 del D.Lgs. 502/1992*” senza menzionare l'art. 15 octies. Si precisa inoltre che l'art. 15 octies del D.Lgs. 502/1992 e smi prevede che l'attribuzione di tali incarichi avvenga mediante *contratti di diritto privato* a tempo determinato. Si consideri che anche l'incarico ex art. 15 septies può essere conferito mediante *contratti di diritto privato* a tempo determinato anche se in ipotesi meramente residuali ovvero, ai sensi del comma 5 bis dello stesso articolo, nei “*casi di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività libero professionale*”.

Si ritiene altresì che il periodo a tempo determinato prestato con incarico ex art. 15 septies è suscettibile di positivo apprezzamento ai fini dell'esperienza professionale di cui al quesito precedente.

Orientamenti applicativi

Comparto Sanità

CSAN95a

L'erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive e l'indennità di “maneggio Valori” è materia di contrattazione integrativa?

Il CCNL 2016/2018 non prevede la contrattazione integrativa o di altra tipologia di relazione sindacale in materia di buono pasto sostitutivo del servizio di mensa mentre; al contrario, l'art. 29 del CCNL integrativo del 20.9.2001 come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.7.2009 chiarisce al comma 1 che “*...In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende...*”. Nello stesso comma 1 si sancisce che “*...resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori*” e al comma 4 negozialmente si dispone che “*...Nel caso di*

erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.

In ordine al contributo, si ritiene utile, per completezza, precisare la quota di contribuzione da parte del dipendente, nella misura di 1/5, deve essere calcolata in relazione al costo unitario del pasto che l'Azienda deve sostenere per l'erogazione del pasto medesimo in conformità ai dettami legislativi in vigore *ratione temporis*. A tale proposito si segnala la delibera della Sezione di Controllo Piemonte della Corte dei Conti n. 18/2015 che, per gli enti locali, chiarisce che, nel caso di attivazione di un servizio mensa a favore dei dipendenti, il limite, pari a sette euro, deve essere riferito al costo effettivo sostenuto dall'ente e dunque al netto della quota che grava sul personale e che l'Agenzia, nella propria pareristica, si è espressa nel senso di ritenere sufficiente che l'ente provveda all'erogazione, per ogni pasto, della sola quota a proprio carico senza trattenute in busta paga a carico del lavoratore.

Da tutto quanto sopra, risulta evidente che il CCNL non disciplina il valore del buono pasto che è invece fissato da disposizioni legislative per la cui interpretazione è istituzionalmente competente il Dipartimento della Funzione Pubblica e il MEF.

Per quanto attiene poi all'indennità di “maneggio valori”, fermo restando il CCNL 2016/2018 che non prevede la contrattazione integrativa o altre tipologie di relazioni sindacali in merito alla individuazione di nuove indennità, è essenziale rammentare che l'indennità di cui è questione non è prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali. L'art. 45, comma 3 del CCNL 1.9.1995, nella individuazione delle indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità come particolare attività che determina un rischio valorizzabile ai fini della selezione per l'attribuzione della maggiorazione dell'indennità di qualificazione professionale ha esemplificato, fra l'altro, il caso del maneggio di valori. Tale maggiorazione, con la sottoscrizione del CCNL 7.4.1999 e l'entrata a regime dell'attuale sistema di classificazione del personale, è stata utilizzata per il collocamento del personale nelle fasce come previsto nell'art. 31, comma 4, del medesimo CCNL.

Conclusivamente le indennità finanziabili con il fondo di cui all'art. 80 del vigente CCNL del personale del Comparto Sanità sono solo ed esclusivamente quelle di cui al capo III del titolo VIII dello stesso CCNL.

CSAN96

In caso di turno notturno-festivo di lavoro che inizia in giorno festivo e termina nel giorno successivo non festivo va riconosciuta l'indennità pari a € 17,82 lorde o ridotta ad € 8,91 lorda?

Al turno festivo e notturno è applicabile l'art. 86 del CCNL 2016-2018 e, più in particolare, il comma 12 in cui si dispone che *“Al personale dipendente, anche non turnista, che svolge l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6.”* nonché il comma 13, primo periodo nel quale si dispone che *“Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore...”* e ultimo periodo, che definisce il turno notturno-festivo come *“...quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.”*

Conseguentemente, in caso di turno notturno-festivo di lavoro che inizia in giorno festivo, con un minimo di due ore di lavoro svolte in tale giorno e che termina nel successivo giorno non festivo, va riconosciuta - comunque - una sola indennità festiva che potrà essere la seguente, analizzando la parte dell'orario di turno svolta fino alle h. 24 della giornata festiva (con un minimo di 2 ore):

- indennità di turno festivo pari a € 8,91 se le prestazioni fornite, sino a quell'ora, sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario del turno;
- indennità di turno festivo pari a € 17,82 se le prestazioni fornite, sino a quell'ora, sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno.

A tale indennità giornaliera si aggiunge la maggiorazione di € 2,74 per ogni ora del turno svolta in orario notturno (22-6) sia nel giorno festivo sia nel successivo giorno non festivo.

ANTICIPO RIVALUTAZIONE PENSIONI

Colla pensione di novembre sarà pagato il recupero della **rivalutazione dello 0,2%** dello scorso anno (l'inflazione definitiva nel 2021 è risultata pari a + 1,9% anziché dello 1,7% provvisoriamente applicato dall'Inps) con i relativi arretrati maturati dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022.

Si tratta di un dovuto (conguaglio) che sarebbe stato corrisposto il prossimo anno.

Infatti l'applicazione della rivalutazione avviene ad inizio di ogni anno in via provvisoria rispetto all'inflazione dell'anno uscente ed in via definitiva rispetto a quella dell'anno precedente sulla base dei valori indicati in un decreto del ministero dell'economia adottato alla fine di ciascun anno.

Riguarderà tutti le pensioni anche quelle di importo superiore a 2.692€ al mese. Tale limite è stato fissato come anticipo solo per le pensioni in corso e sarebbe scattato col 1° gennaio 2023.

PEPP - PRODOTTO PENSIONISTICO INDIVIDUALE PANEUROPEO

Via libera dal 23 agosto 2022 al nuovo prodotto previdenziale (terzo pilastro) ad adesione e contribuzione volontaria a livello europeo, al quale però non sarà possibile versare il trattamento di fine rapporto né maturato, né maturando (Dlgs 114/2022 in G.U. 184/2022).

E' prevista la Rita cioè la rendita integrativa temporanea anticipata.

I contributi sono fiscalmente deducibili fino a 5.164,57 euro all'anno (comma 1 e-bis dell'articolo 10 del TUIR).

ALLEGATI A PARTE - DLgs 114 del 3 agosto 2022 (documento 158)

TUTELA GENITORIALITA' - DAL 13 AGOSTO IN VIGORE LE NOVITA'

Dal 13 agosto entrano a pieno regime e per tutti i/le lavoratori/trici pubblici/che e privati/e le novità normative sul congedo parentale, maternità e paternità previste dal Dlgs 105 del 30 giugno 2022 e da tale data la possibilità di inoltro delle domande. L'Inps ha anticipato le più importanti misure con comunicato stampa 10 agosto 2022.

ALLEGATI A PARTE - INPS Comunicato stampa 10 agosto 2022 (documento 159)

Vedi in Brevia 30 INPS Messaggio n. 3066 del 2.08.2022 (documento 155)